Penale Sent. Sez. 5 Num. 38163 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: CAVALLONE LUCIANO
Data Udienza: 29/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
De Montis Antonella, nata a Roma il 05/06/1970
Spina Fabio, nato a Roma il 20/06/1968
avverso la sentenza del 30/01/2026 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
udito il Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udita, per la parte civile, l'avvocata Federica Stoppani, in sostituzione dell'avvocato Pietro Pomanti, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi l'avvocato Luigi Castaldi, per Fabio Spina, e l'avvocato Marco Spina, per Antonella De Montis, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2026, depositata il 17 marzo 2026, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del 17 marzo 2025 con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato Antonella De Montis e Fabio Spina – la prima quale amministratrice di diritto dal 15 marzo 2013 della Amici Miei s.r.l. e successivamente sua liquidatrice, il secondo quale suo amministratore di fatto – responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui agli artt. 216, comma primo, nn. 1 e 2, e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, unificati

ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1, dello stesso regio decreto, ai danni della detta società, dichiarata fallita il 6 luglio 2020. I giudici di merito li hanno condannati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, alla pena di due anni di reclusione ciascuno, con le pene accessorie della medesima durata e con sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Fallimento Amici Miei s.r.l., da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di euro 81.080,00.

In particolare, le condotte distrattive hanno ad oggetto: a) la cessione dell'azienda sociale, stipulata il 18 maggio 2018 in favore della Fiumicino Food s.r.l. al prezzo ritenuto vile di euro 10.000,00, dilazionato e pagato solo in parte, in relazione a un compendio poi affittato e, infine, promesso in vendita due mesi dopo alla società I Tre Diavoletti s.r.l.s. per euro 53.500,00 (capo nel quale è stato ritenuto assorbito il concorrente addebito relativo alla distrazione delle immobilizzazioni materiali per euro 33.400,00); b) la distrazione, tra il 2017 e il 2019, della somma complessiva di euro 81.080,00 prelevata dal conto corrente societario tramite bonifici in favore di Antonella De Montis, importo calcolato al netto dei finanziamenti dei soci e dei compensi ritenuti documentalmente giustificati, nel quale è stata assorbita la distrazione di liquidità per euro 12.636,00.

Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di appello ha ritenuto integrate entrambe le fattispecie previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942: da un lato, la sottrazione o l'occultamento di parte delle scritture contabili, ricondotti alla prima fattispecie, che richiede il dolo specifico; dall'altro, l'irregolare tenuta delle scritture esistenti, ritenuta tale da impedire la compiuta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ricondotta alla seconda fattispecie, sorretta dal dolo generico.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Antonella De Montis, articolando cinque motivi, sulla cui base ha chiesto l'annullamento della sentenza e delle statuizioni civili, anche con rinvio, e, in subordine, l'annullamento limitato alla bancarotta documentale e alle conseguenti statuizioni civili.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942, nonché vizio di motivazione, censurando l'affermazione della propria responsabilità. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe valorizzato essenzialmente la carica formale, pur riconoscendo che Fabio Spina costituiva il reale gestore dell'impresa, impartendo direttive ai dipendenti, gestendo la cassa e gli ordini, curando i rapporti con il personale e avendo trattato la cessione dell'azienda. Lamenta, inoltre, il travisamento della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

deposizione del commercialista Guglielmo Gizzi: la sentenza afferma che questi sarebbe uscito dalla società nel 2018, mentre la stessa ricostruzione processuale e la visura camerale attestano la cessazione dalla carica di amministratore e la cessione delle quote al 15 marzo 2013. Richiama, infine, le dichiarazioni del medesimo teste sulla regolare tenuta della contabilità, sul deprezzamento delle attrezzature e dell'avviamento, sui finanziamenti effettuati dai soci e sulla consegna al curatore della documentazione in suo possesso.

2.2. Con il secondo motivo denuncia travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla cessione dell'azienda. Assume che non sarebbe stato accertato il valore effettivo del compendio nel 2018 e che sarebbero state trascurate le dichiarazioni di Guglielmo Gizzi, Andrea Camilletti e Fabiola Fella circa la vetustà delle attrezzature, la perdita dell'avviamento e la necessità di ingenti lavori di ristrutturazione. Contesta, altresì, il raffronto tra il prezzo di euro 10.000,00 e quello successivamente pattuito con I Tre Diavoletti s.r.l.s., essendosi omesso di scomputare i canoni di locazione dell'immobile pari a euro 1.200,00 mensili, corrisposti fino a euro 47.000,00, che avrebbero ridotto il valore netto effettivo del secondo trasferimento a euro 6.500,00.

2.3. Con il terzo motivo (qui riassunto unitamente al profilo svolto nel secondo motivo, al punto 3), deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta natura distrattiva dei bonifici per euro 81.080,00. Censura, in particolare, la valorizzazione, quale asserito indice di dolo distrattivo, delle difformità tra le causali riportate negli estratti conto bancari («restituzione prestito infruttifero») e le annotazioni contabili nei mastrini («anticipo fornitori»), evidenziando che, secondo quanto riferito dallo stesso teste della Guardia di finanza, i movimenti finanziari erano pienamente tracciati e vi era corrispondenza tra risultanze bancarie e contabili, sicché l'eventuale erronea imputazione contabile integrerebbe, al più, una mera irregolarità formale, insufficiente a dimostrare la fraudolenta volontà di occultare la reale natura distrattiva delle operazioni. Richiama le dichiarazioni del commercialista Guglielmo Gizzi, secondo cui i soci avrebbero apportato alla società circa euro 80.000/90.000, successivamente restituiti mediante operazioni bancarie e contabilizzati come «restituzione soci», sostenendo che la Corte avrebbe fatto discendere la natura distrattiva dall'insufficiente dimostrazione della tesi difensiva, invertendo l'onere della prova.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 216, comma primo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale. Deduce che al curatore sarebbe stata consegnata una quantità significativa di documentazione contabile, fiscale e bancaria, che le operazioni rilevanti sarebbero state comunque ricostruite e che la sentenza non avrebbe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

specificato quali componenti patrimoniali o movimenti di affari fossero rimasti concretamente non accertabili. Contesta, inoltre, che il dolo specifico possa essere desunto automaticamente dalle concorrenti condotte distrattive, richiamando la condotta ampiamente collaborativa prestata dall'imputata.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante esame del curatore Alessandro Fasulo. Assume che l'audizione sarebbe stata necessaria per chiarire le dedotte incongruenze tra la documentazione ricevuta e l'affermata impossibilità di ricostruire compiutamente patrimonio e movimento degli affari.

3. Ha proposto autonomo ricorso, a mezzo del proprio difensore, Fabio Spina, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, il riconoscimento della speciale tenuità del danno e la sospensione o revoca delle statuizioni civili.

3.1. Il ricorrente ripropone, anzitutto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma terzo, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui disciplinava la notificazione del decreto di convocazione per l'udienza prefallimentare senza prevederne la notificazione presso la residenza del legale rappresentante. Deduce che la mancata conoscenza della procedura gli avrebbe impedito di contestare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, che assume mancanti anche sotto il profilo quantitativo, nonché di estinguere il credito di euro 1.800,00 azionato dal dipendente Raffaele Ferro o di accedere a strumenti di risanamento, con diretti riflessi sull'elemento psicologico dei reati per ignoranza dell'esistenza di creditori.

3.2. Censura, quindi, il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante esame del curatore Alessandro Fasulo, sostenendo che tra la relazione *ex* art. 33 r.d. n. 267 del 1942, le dichiarazioni rese in sede di indagini e le risultanze dibattimentali sussisterebbero contraddizioni rilevanti ai fini della bancarotta documentale. Deduce che la necessità dell'audizione derivava da specifiche contraddizioni tra le dichiarazioni del curatore e le altre risultanze processuali: da un lato, la sentenza ha ritenuto incompleta la documentazione consegnata, richiamando in particolare la mancanza di scritture relative al 2018; dall'altro, la stessa decisione dà atto dell'acquisizione di libri IVA, libri giornale, libro degli inventari al 31 dicembre 2017, mastrini, bilancio di liquidazione ed estratti conto bancari. Richiama, inoltre, la deposizione di Guglielmo Gizzi, il quale aveva dichiarato di essere stato tenutario delle scritture contabili, di averle consegnate al curatore e che la contabilità era stata regolarmente tenuta. Sostiene, pertanto, che l'esame di Fasulo fosse necessario per chiarire quali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

scritture fossero effettivamente mancanti, quale ulteriore documentazione egli avesse ricevuto e se le carenze riscontrate avessero concretamente impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

3.3. Con un ulteriore motivo contesta la qualifica di amministratore di fatto. Deduce che le dichiarazioni di Raffaele Ferro descriverebbero soltanto l'attività di gestione quotidiana del ristorante: Fabio Spina impartiva direttive ai dipendenti, stava abitualmente alla cassa, effettuava talvolta gli ordini per la cucina – attività svolta anche dal cuoco – e corrispondeva gli stipendi. Secondo il ricorrente, tali mansioni, pur significative sul piano operativo, sarebbero proprie di un gestore del locale e non dimostrerebbero l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'organo amministrativo, né l'assunzione di autonome decisioni strategiche per la società. Sottolinea, in tale prospettiva, che non sarebbero emerse firme su delibere societarie, disposizioni impartite a nome della società, rapporti con fornitori o clienti in veste di amministratore o altre decisioni gestorie documentalmente riferibili a lui. Richiama, inoltre, la deposizione di Benedetto Caniglia, il quale aveva dichiarato che le indagini non avevano rilevato specifici atti di gestione in capo a Fabio Spina, e contesta la valenza delle dichiarazioni di Marina Floreste e Andrea Camilletti, rispettivamente per l'incongruenza temporale della prima e per le incertezze della seconda. Sostiene, pertanto, che la qualifica di amministratore di fatto sarebbe stata desunta da attività meramente operative e dal rapporto con Antonella De Montis, in assenza della prova dell'effettivo esercizio dei poteri propri dell'amministratore.

3.4. Denuncia vizio di motivazione in ordine al rilievo della Corte di appello secondo cui gli imputati non avrebbero impugnato la materialità della bancarotta patrimoniale invocando la formula «il fatto non costituisce reato», evidenziando che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione fornita dalla parte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

3.5. Quanto alla cessione dell'azienda, ripropone le censure sul deprezzamento dei beni e sull'azzeramento dell'avviamento, sulle dichiarazioni del commercialista Guglielmo Gizzi e sull'assenza di una stima tecnica. Sostiene, in particolare, che dal corrispettivo della successiva operazione con I Tre Diavoletti s.r.l.s. dovrebbero essere sottratti i canoni di locazione dell'immobile, ottenendo un valore reale netto di euro 6.500,00, inferiore a quello della vendita originaria.

3.6. In ordine ai bonifici per euro 81.080,00, richiama le dichiarazioni di Guglielmo Gizzi circa i finanziamenti effettuati dai soci e la loro tracciabilità contabile, deducendo che un'eventuale errata imputazione contabile non dimostrerebbe la distrazione. Osserva inoltre che i bonifici erano stati disposti e incassati esclusivamente da Antonella De Montis, ribadendo la propria totale estraneità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.7. Con ulteriore censura, ribadisce che la mancata conoscenza della fase prefallimentare e dell'esistenza dei creditori escluderebbe il dolo delle condotte contestate. In relazione alla bancarotta documentale, lamenta che non sia dato comprendere se la condanna riguardi la sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità, oppure la tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, richiamando la diversità dell'elemento soggettivo delle due fattispecie. Evidenzia, comunque, che, secondo quanto riferito dai testi Caniglia e Gizzi, la documentazione della società era stata consegnata al curatore, in parte da Antonella De Montis e in parte da Guglielmo Gizzi, e che l'eventuale condotta omissiva non avrebbe potuto essergli addebitata.

3.8. Il ricorrente invoca, infine, la tenuità del danno ai sensi dell'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942, richiamando una diversa decisione del Tribunale di Civitavecchia prodotta in appello, e chiede la sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., assumendo la sproporzione della provvisionale rispetto al credito dell'originario istante per il fallimento.

4. Il Fallimento Amici Miei s.r.l., costituito parte civile, ha depositato conclusioni scritte l'8 settembre 2026, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con la conferma delle statuizioni civili e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, indicate in complessivi euro 6.332,00 a titolo di compensi, oltre accessori.

5. All'esito dell'udienza pubblica, le parti hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e devono essere rigettati nel resto. Le censure, in larga parte coincidenti, possono essere esaminate congiuntamente per questioni omogenee.

Va preliminarmente ricordato che, in presenza di una doppia pronuncia conforme di condanna, le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano reciprocamente, formando un unico corpo argomentativo, quando il giudice di appello abbia condiviso la ricostruzione del primo giudice e abbia risposto alle specifiche censure devolute (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01). Il controllo di legittimità non consente, inoltre, una nuova comparazione delle prove o l'adesione a una ricostruzione alternativa dei fatti, ma è circoscritto alla verifica della completezza e della tenuta logica della motivazione e, nei limiti propri del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

travisamento, alla corretta percezione del contenuto testuale della prova.

Le censure motivazionali devono, pertanto, evidenziare omissioni decisive, contraddizioni o illogicità manifeste, senza limitarsi a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).

Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un dato inesistente o l'omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale («significante»), e non la sua interpretazione («significato»), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se realmente tale e comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).

2. È manifestamente infondata e, comunque, priva di rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma terzo, r.d. n. 267 del 1942 riproposta da Fabio Spina.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 146 del 2016, ha già dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione relativa al procedimento notificatorio previsto dalla disposizione per l'imprenditore collettivo, evidenziandone la ragionevole funzionalità al contemperamento tra diritto di difesa ed esigenze di celerità e speditezza della procedura concorsuale e sottolineando le tutele in ogni caso garantite al fallito: atteso che «la riconosciuta natura "devolutiva" del reclamo – come regolato dall'art. 18 della legge fallimentare, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della l. 14 maggio 2005, n. 80) – consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa e i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)».

Ma, prima ancora, nel processo per bancarotta il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi della fallibilità dell'imprenditore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398-01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188-01). Ne deriva che le deduzioni circa la possibilità di pagare il creditore istante, contestare i limiti di fallibilità o accedere a strumenti idonei a evitare la procedura attengono ai presupposti della decisione concorsuale e non possono essere utilizzate per rimetterne in discussione gli effetti nel processo penale. Né la successiva disciplina introdotta dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza determina, per ciò solo, l'illegittimità costituzionale della previgente disciplina applicabile alla procedura in esame. Sicché la questione, oltre che manifestamente infondata, per quanto detto, è anche del tutto irrilevante, in questa sede.

3. Le censure, comuni ai due ricorrenti, concernenti il mancato esame dibattimentale del curatore e il diniego di rinnovazione istruttoria, svolte in relazione alla completezza della documentazione consegnata e alla ricostruibilità del patrimonio e del movimento degli affari, restano assorbite dall'accoglimento dei motivi sulla bancarotta documentale, per le ragioni esposte al paragrafo 7. Spetterà al giudice del rinvio valutare le eventuali esigenze di integrazione istruttoria ai fini del nuovo esame di tale addebito.

4. Non sono fondate le censure concernenti la posizione dei due imputati nella gestione della società e la loro responsabilità per la bancarotta patrimoniale.

4.1. Quanto ad Antonella De Montis, l'affermazione di responsabilità non è stata desunta dalla sola carica formale. La Corte di appello ha valorizzato la nomina ad amministratrice unica dal 15 marzo 2013 e, successivamente, a liquidatrice, ma ha, altresì, richiamato la sottoscrizione del contratto di cessione dell'azienda del 18 maggio 2018, la sottoscrizione dei bilanci, la titolarità dei rapporti bancari, la relazione personalmente inviata al curatore sulle vicende societarie e, soprattutto, la circostanza che i bonifici contestati fossero confluiti sul suo patrimonio. Si tratta di elementi concreti, direttamente riferibili alle operazioni oggetto di imputazione, rispetto ai quali il concorrente ruolo gestorio di Fabio Spina non determina alcuna incompatibilità logica.

4.2. Quanto a Fabio Spina, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è sufficiente l'esercizio, in modo continuativo e significativo, di un'apprezzabile attività gestoria, anche in uno soltanto dei settori propri dell'attività amministrativa, contrattuale o disciplinare, senza che sia necessario l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo formale (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01). Può assumere rilievo anche una singola operazione quando, per la sua particolare significatività, riveli l'ingerenza del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

soggetto nelle scelte fondamentali dell'impresa (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867-01).

La Corte territoriale ha individuato una pluralità convergente di indici: le direttive impartite ai dipendenti, la gestione della cassa e degli ordini, il pagamento delle retribuzioni, l'intervento nelle assunzioni, la presenza costante nell'esercizio, l'autorizzazione a operare per conto della società su rapporti bancari e la trattativa personalmente condotta con Andrea Camilletti per la cessione dell'azienda. La doglianza tende a isolare e svalutare ciascuno di tali elementi, proponendone una diversa lettura, ma non evidenzia un vizio logico manifesto della valutazione complessiva.

Anche la dedotta incongruenza temporale della deposizione di Marina Floreste, anche ove valorizzata in senso favorevole al ricorrente, non è decisiva, perché la qualifica è sorretta da ulteriori e autonomi elementi, riferiti a periodi diversi e anche alla fase della cessione dell'azienda.

La dichiarazione di Benedetto Caniglia, secondo cui le indagini non avevano individuato singoli atti di gestione in capo a Fabio Spina, non è, a sua volta, incompatibile con la ricostruzione accolta, fondata sulle prove dichiarative direttamente assunte e sull'intervento personale del ricorrente in attività tipicamente gestorie.

Ne consegue il rigetto delle doglianze sul punto.

5. Sono infondate, e per larga parte dirette a una rivalutazione del fatto, le censure relative alla cessione dell'azienda.

Costituisce condotta distrattiva la cessione o l'affitto dei beni aziendali a condizioni non adeguatamente remunerative quando l'operazione comporti una sostanziale privazione, per la società poi fallita, del valore dei beni strumentali e non sia intervenuta, prima del fallimento, una effettiva reintegrazione del patrimonio (Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279044-01; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841-01).

Nel caso di specie la Corte territoriale non ha fondato la valutazione sul mero valore storico indicato nei bilanci. Ha comparato la cessione del maggio 2018, stipulata per euro 10.000,00, da pagarsi a rate, priva di garanzie e rimasta parzialmente insoluta, con l'operazione intervenuta sul medesimo compendio appena due mesi dopo, quando la Fiumicino Food lo aveva concesso in affitto e promesso in vendita alla I Tre Diavoletti s.r.l.s. per euro 53.500,00.

La sentenza si è confrontata anche con la condizione degli arredi e delle attrezzature, richiamando le deposizioni di Andrea Camilletti e Fabiola Fella, ma ha ritenuto che il loro stato non fosse idoneo a spiegare la rilevantissima differenza tra operazioni temporalmente così ravvicinate. Quanto alla specifica tesi secondo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui dal prezzo di euro 53.500,00 dovrebbero essere sottratti euro 47.000,00 corrisposti a titolo di canoni, così riducendo a euro 6.500,00 il valore effettivo della seconda operazione, la Corte territoriale ha richiamato il contenuto negoziale dell'operazione e la deposizione di Benedetto Caniglia, secondo cui, in caso di acquisto, i canoni già corrisposti avrebbero dovuto essere imputati ad acconto del prezzo, con versamento del saldo finale di euro 500,00. La censura contrappone, dunque, alla lettura del contratto recepita dalla sentenza una diversa interpretazione delle medesime risultanze, che non può essere compiuta in sede di legittimità.

Le dichiarazioni di Guglielmo Gizzi circa il deprezzamento delle attrezzature e la perdita dell'avviamento sono state, inoltre, prese in esame e valutate recessive rispetto ai dati negoziali più prossimi nel tempo alla cessione. La richiesta dei ricorrenti mira, sul punto, a sostituire a tale apprezzamento una diversa stima del compendio probatorio, operazione pure essa estranea al giudizio di legittimità.

6. Analoghe considerazioni valgono per i bonifici complessivamente pari a euro 81.080,00.

6.1. Quanto ad Antonella De Montis, le censure non sono fondate.

La Corte territoriale ha dato atto che l'importo complessivo di euro 81.080,00 era stato determinato al netto delle somme documentalmente riconosciute come finanziamenti dei soci e dei compensi spettanti all'amministratrice. Ha quindi ritenuto priva di adeguato riscontro la prospettazione secondo cui anche le ulteriori somme trasferite in favore di Antonella De Montis costituissero restituzione di finanziamenti precedentemente eseguiti dai soci, osservando che l'affermazione di Guglielmo Gizzi circa apporti complessivi per euro 80.000/90.000 era generica, non accompagnata da una puntuale collocazione temporale e – soprattutto – non supportata da documentazione idonea a porre in relazione quei finanziamenti con i singoli bonifici contestati.

Né assume portata decisiva la dedotta piena tracciabilità delle movimentazioni. Un conto è, infatti, la corrispondenza materiale tra i movimenti risultanti dagli estratti bancari e quelli registrati nella contabilità, altro è l'individuazione della causa giustificativa delle singole fuoriuscite dal patrimonio sociale. La sentenza impugnata non ha ritenuto distrattivi i bonifici perché occultati o non contabilizzati, ma ha valorizzato, tra gli elementi posti a fondamento della propria valutazione, la difformità tra la causale bancaria di alcune operazioni – «restituzione prestito infruttifero» – e la loro annotazione nei mastrini come «anticipo fornitori». Tale discrasia non è stata dunque considerata quale autonoma prova di un occultamento contabile, bensì quale elemento idoneo a porre in dubbio la prospettata natura restitutoria delle operazioni, da valutare unitamente alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mancanza di specifici riscontri documentali circa l'esistenza e l'ammontare dei corrispondenti crediti dei soci.

Non è ravvisabile, pertanto, la denunciata inversione dell'onere della prova. I giudici di merito non hanno fatto discendere la responsabilità dalla mancata dimostrazione, da parte dell'imputata, della liceità delle operazioni, ma hanno preso le mosse dall'accertata fuoriuscita di somme dal patrimonio sociale in favore della stessa amministratrice e dalla ricostruzione documentale delle relative movimentazioni, già depurate degli importi riconosciuti come giustificati, valutando poi l'assenza di elementi capaci di confermare la diversa causale restitutoria prospettata dalla difesa. La genericità delle dichiarazioni di Guglielmo Gizzi e le discrasie contabili sono state, dunque, utilizzate per verificare la plausibilità della spiegazione alternativa offerta dall'imputata, non per supplire a una mancanza di prova dell'accusa.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve ritenersi configurato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in presenza di qualsivoglia atto dispositivo che determini un depauperamento dell'attivo sociale in assenza di una controprestazione o di un nesso di strumentalità con l'oggetto sociale, indipendentemente dalle modalità formali utilizzate (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106-01).

È vero che la sentenza contiene un'inesattezza cronologica laddove afferma che Guglielmo Gizzi sarebbe «fuoriuscito dalla società proprio nel 2018», mentre la stessa ricostruzione processuale colloca al 15 marzo 2013 la cessazione dalla carica di amministratore e la cessione delle sue quote ad Antonella De Montis. L'errore, tuttavia, non assume carattere decisivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la Corte non ha ignorato il contenuto della deposizione, ma lo ha valutato e ha fondato il giudizio sulla natura distrattiva delle operazioni anche sui distinti elementi appena richiamati.

6.2. Non è fondata neppure la specifica censura di Fabio Spina, secondo cui la circostanza che i bonifici fossero disposti e incassati da Antonella De Montis dimostrerebbe la sua estraneità alla distrazione.

Il soggetto che assuma, ai sensi dell'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore di fatto è gravato, nell'ambito della funzione concretamente esercitata, dei doveri propri dell'amministratore e, ove concorrano le necessarie condizioni oggettive e soggettive, può rispondere anche dei comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dall'amministratore di diritto (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269-01; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844-01).

Nel caso in esame la Corte di appello ha ricondotto anche tale distrazione, pur materialmente eseguita dalla De Montis, al coniuge Spina, in ragione dei suddetti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rilevanti poteri di gestione in capo a quest'ultimo, il quale esercitava un'ingerenza stabile ed estremamente penetrante nell'impresa, estesa alla gestione della cassa, dei pagamenti, degli ordini, delle retribuzioni e delle assunzioni, nonché alla sua abilitazione a operare sui rapporti bancari societari e al diretto intervento nella principale operazione di dismissione dell'azienda.

La circostanza che l'autorizzazione bancaria espressamente menzionata riguardi rapporti presso Banca Nazionale del Lavoro, mentre i bonifici contestati provenivano dal conto Unicredit, non rende manifestamente illogica la valutazione complessiva della sua concorrente responsabilità. Tale valutazione è fondata sugli ulteriori elementi indicati, che attestavano – secondo il congruo apprezzamento dei giudici di merito – il pieno controllo della gestione societaria da parte dell'imputato.

Dunque, la conclusione sulla concorrente responsabilità di Fabio Spina anche per tale condotta non è resa manifestamente illogica dal solo fatto che Antonella De Montis fosse la beneficiaria delle somme ed è conforme alla menzionata giurisprudenza sugli obblighi gravanti sull'amministratore di fatto della società fallita.

7. Sono invece fondate le censure relative alla bancarotta fraudolenta documentale.

7.1. L'art. 216, comma primo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 contempla due forme di bancarotta fraudolenta documentale, denominate «generale» e «specifica», che si distinguono per la condotta e per l'elemento soggettivo richiesto.

La forma "generale" riguarda una contabilità effettivamente tenuta, ma alterata attraverso annotazioni false oppure mediante l'omessa registrazione di singole operazioni (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321-01). Per integrare il reato, tali irregolarità devono rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Occorre, quindi, esaminare le scritture rinvenute e accertare quali alterazioni presentino e come esse incidano sulla ricostruzione delle vicende dell'impresa. È richiesto il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di tenere le scritture in quel modo, con la consapevolezza delle conseguenze sulla possibilità di ricostruzione (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904-01).

La forma "specifica" comprende, invece, la sottrazione, distruzione od occultamento delle scritture e la loro omessa tenuta, anche parziale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motivazione). In questi casi non basta la consapevolezza della condotta: occorre il dolo specifico, costituito dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992-01).

La distinzione deve essere mantenuta anche quando i libri siano materialmente esistenti. I libri «lasciati in bianco» sono riconducibili all'omessa tenuta, e dunque alla forma specifica; l'omessa annotazione di determinate operazioni in libri effettivamente compilati può invece integrare la forma generale, se ricorrono le ulteriori condizioni appena indicate (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01). La presenza fisica del libro, pertanto, non è decisiva: bisogna verificare se manchino del tutto le annotazioni, anche per un determinato periodo, oppure se la contabilità sia stata tenuta con registrazioni false o selettive (cfr. anche Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).

Il diverso elemento soggettivo richiesto per le due forme si spiega proprio in ragione delle caratteristiche delle rispettive condotte. Nella forma generale, le registrazioni false o selettive danno alla contabilità una rappresentazione ingannevole dell'attività dell'impresa; nella forma specifica, la mancanza delle scritture può dipendere da ragioni diverse, sicché deve essere dimostrata la particolare finalità di profitto o di pregiudizio richiesta dalla norma (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01, in motivazione).

Il dolo specifico può essere desunto da circostanze concrete, valutate nel loro insieme. Possono assumere rilievo, ad esempio, la condotta diretta a evitare i contatti con il curatore e la consegna delle scritture, unitamente all'occultamento, alla sottrazione o alla distruzione della contabilità e all'entità delle passività (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata); oppure il protrarsi consapevole dell'omissione per numerosi anni e le giustificazioni non veritiere fornite per la mancanza delle scritture (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione). Anche l'irreperibilità dell'amministratore può concorrere alla prova, purché accompagnata da ulteriori indici di fraudolenza, quali un passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01).

Spetta al giudice di merito individuare la condotta concretamente realizzata, ricondurla alla corrispondente fattispecie e verificarne l'elemento soggettivo, dando conto di ciascun passaggio nella motivazione.

7.2. Le due forme non possono essere riferite indistintamente alla medesima condotta. Possono, invece, essere entrambe ravvisate quando riguardino condotte diverse, purché queste siano individuate e valutate separatamente.

Può accadere, ad esempio, che una parte delle scritture sia stata sottratta o

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non sia stata tenuta e che un'altra parte sia stata compilata in modo fraudolento. In tal caso occorre precisare quali scritture e quali periodi siano interessati da ciascuna condotta, verificando per ognuna i requisiti oggettivi e soggettivi. La compresenza delle due modalità, nell'ambito di un unico reato sorretto da un'unitaria determinazione criminosa, è infatti ammessa quando esse investano condotte storicamente distinte (Sez. 5, n. 22380 del 12/12/2024, dep. 2025; Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, cit., in motivazione).

Non è sufficiente, dunque, affermare che ricorrono entrambe le forme e menzionare il dolo generico e quello specifico: occorre indicare a quali fatti ciascuna qualificazione si riferisca.

7.3. Nel caso in esame, tale distinzione non emerge con sufficiente chiarezza dalla motivazione.

La sentenza, nel riferire le conclusioni del Tribunale, menziona la mancata consegna del registro dei beni ammortizzabili e delle scritture anteriori al 2014, nonché l'incompletezza della documentazione successiva, con particolare riguardo al libro degli inventari e alle fatture attive e passive del 2018. Dà, però, anche atto della consegna dei libri IVA dal 2014 al 2018, dei libri giornale e dei mastrini dal 2015 al 2018 e del libro degli inventari al 31 dicembre 2017.

Questa descrizione richiedeva di distinguere le scritture mancanti da quelle esistenti ma incomplete o irregolari. Occorreva, in particolare, chiarire quali documenti fossero stati sottratti, distrutti od occultati, quali non fossero stati tenuti e quali contenessero, invece, omissioni di singole registrazioni o annotazioni non veritiere.

La motivazione riconduce le carenze riscontrate in parte all'occultamento o alla distruzione della contabilità e in parte alla sua irregolare tenuta, senza individuare con precisione i fatti corrispondenti. La Corte di appello conferma tale impostazione, richiamando le annualità mancanti e le annotazioni erronee, ma non chiarisce quali distinte condotte giustifichino l'affermazione di entrambe le forme di bancarotta documentale.

Il generico riferimento all'incompletezza della documentazione non consente di colmare questa lacuna. Senza una precisa individuazione delle condotte non è possibile stabilire neppure quale elemento soggettivo debba essere verificato per ciascuna di esse.

7.4. Da tale accertamento deve essere tenuta distinta la mancata redazione del bilancio del 2018, valorizzata nella ricostruzione della decisione di primo grado.

Il bilancio non rientra tra i libri e le scritture contabili che costituiscono l'oggetto materiale del reato previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503-01; Sez. 5, n. 13072 del 06/03/2017). L'art. 2214 cod. civ. non lo comprende nell'elencazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle scritture contabili e l'art. 2217 cod. civ., pur collocandolo a chiusura dell'inventario, lo distingue da quest'ultimo per la funzione di rappresentazione sintetica della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

La mancata redazione del bilancio non integra, pertanto, di per sé, la condotta tipica della bancarotta fraudolenta documentale e non può sostituire l'accertamento delle condotte riguardanti i libri e le scritture rilevanti ai fini del reato.

7.5. Quanto alla contabilità effettivamente tenuta, i giudici di merito hanno esaminato la difformità fra le causali bancarie dei bonifici e le corrispondenti annotazioni nei mastrini. Resta, tuttavia, da spiegare come tale difformità abbia inciso sulla possibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari.

L'annotazione originaria di dati non veritieri non basta, da sola, a integrare la forma generale di bancarotta documentale. Occorre accertare che la contabilità sia stata tenuta in modo da non consentire quella ricostruzione. Si tratta di una caratteristica della condotta tipica, non di un distinto evento del reato (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, cit., in motivazione).

D'altra parte, la tracciabilità bancaria delle operazioni non esclude automaticamente il reato: la possibilità di ricostruire le vicende dell'impresa attraverso fonti esterne non equivale alla regolare tenuta delle scritture sociali (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346-01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588-01).

Il giudice deve quindi esaminare le scritture e spiegare quali irregolarità ostacolino la ricostruzione e in che modo. Non può presumere tale conseguenza dalla sola erroneità delle annotazioni, così come non può escluderla per il solo fatto che singole operazioni siano state ricostruite mediante la documentazione bancaria. Su questo punto la sentenza non risponde adeguatamente alle specifiche deduzioni dei ricorrenti.

7.6. Le carenze nell'individuazione delle condotte si riflettono anche sull'accertamento del dolo.

Per le condotte riconducibili alla forma specifica occorre verificare lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. In particolare, se viene accertata un'omessa tenuta, anche parziale, non basta dimostrare che l'imputato fosse consapevole dell'omissione.

Per le condotte riconducibili alla forma generale occorre invece verificare la coscienza e volontà delle modalità di tenuta delle scritture e la consapevolezza della loro incidenza sulla possibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari.

Le concorrenti distrazioni possono fornire elementi indiziari, ma devono essere poste in relazione con le specifiche condotte documentali. Il generico richiamo alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

funzionalità delle carenze contabili alle distrazioni non sostituisce tale verifica.

L'accertamento deve inoltre essere compiuto per ciascun imputato. Anche per Fabio Spina, il ruolo di amministratore di fatto e la partecipazione alle audizioni della coimputata davanti al curatore non colmano, da soli, le lacune relative all'individuazione della condotta documentale a lui attribuita e del corrispondente elemento soggettivo.

Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, individuare le scritture e i periodi interessati dalle carenze, precisare le condotte concretamente realizzate e stabilire se esse integrino la forma specifica, quella generale o entrambe su distinti segmenti di fatto. Per la forma generale dovrà verificare anche l'incidenza delle irregolarità sulla possibilità di ricostruzione. Per ciascuna condotta dovrà infine accertare la riferibilità a ogni ricorrente e l'elemento soggettivo richiesto dalla relativa fattispecie.

8. Le residue censure di Fabio Spina sono prive di fondamento.

8.1. Il rilievo riferito all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non coglie la *ratio* della decisione impugnata. La Corte di appello non ha disatteso l'appello in ragione della formula assolutoria richiesta, ma ha rilevato, nel trattare il merito, che talune doglianze non contestavano l'esistenza materiale delle operazioni e ne mettevano, invece, in discussione l'interpretazione, la qualificazione come distrattive, la riconducibilità agli imputati e l'elemento soggettivo che le reggeva. Insomma, la Corte territoriale non si è limitata a motivare solo su quest'ultimo, ma ha, in ogni caso, affrontato nel merito le censure poste dagli appellanti.

8.2. È parimenti infondata la deduzione secondo cui la mancata conoscenza della procedura prefallimentare o dell'esistenza di specifici creditori escluderebbe il dolo della bancarotta patrimoniale. Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sorretto da dolo generico e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza, né il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio sociale a finalità diverse da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01).

8.3. Il ricorso contiene, inoltre, un autonomo paragrafo dedicato alla «tenuità del fatto» e, nelle conclusioni, invoca l'art. 219 r.d. n. 267 del 1942.

La censura è infondata.

Il terzo comma dell'art. 219 configura una circostanza attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità e non una causa di non punibilità suscettibile di condurre all'assoluzione. Intesa come richiesta di applicazione dell'attenuante, essa è stata espressamente disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che il solo importo complessivo dei bonifici distrattivi, pari a euro 81.080,00, escludeva la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

speciale tenuità del danno. La motivazione non è manifestamente illogica e il richiamo a una diversa decisione del Tribunale di Civitavecchia, relativa ad altro procedimento, non dimostra, di per sé, l'illogicità manifesta o l'erroneità della decisione.

8.4. Sono infondate anche le censure di Fabio Spina relative alle statuizioni civili. La Corte di appello ha confermato la provvisionale di euro 81.080,00 rilevando che essa corrisponde all'importo complessivo dei bonifici ritenuti distrattivi. La deduzione secondo cui il danno dovrebbe essere commisurato al solo credito dell'originario istante per il fallimento non si confronta con la natura del danno arrecato al patrimonio della società e, quindi, alla massa dei creditori, né evidenzia vizi della motivazione con cui la Corte territoriale ha correlato la provvisionale alla specifica condotta distrattiva accertata.

9. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al reato di bancarotta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. I ricorsi devono essere rigettati nel resto. Le statuizioni civili trovano autonomo fondamento nelle condotte distrattive per le quali la responsabilità è confermata. I ricorrenti devono quindi essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/09/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Luciano Cavallone	Grazia Rosa Anna Miccoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale